



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Locri

Oggetto: *Integrazione alle "Indicazioni sull'applicazione del d.lgs. n. 188/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2016/343, con particolare riferimento ai rapporti tra Procuratore della Repubblica, Polizia Giudiziaria ed organi d'informazione e stampa" già diramate in data 20 aprile 2022, con particolare riguardo al tema della denominazione assegnata al procedimento penale.*

A decorrere dal 14 dicembre 2021, è entrato in vigore il d.lgs. n. 188/2021, che reca: *"Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti"*.

È risaputo che la richiamata novella legislativa ha introdotto rilevanti novità in materia di rapporti tra organi d'informazione e stampa, Procuratore della Repubblica e Polizia Giudiziaria in ordine alla diffusione delle informazioni relative ai procedimenti penali, ed ai relativi atti di indagine, con l'obiettivo di conseguire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto all'informazione e di cronaca e la salvaguardia del principio di non colpevolezza dell'imputato sino a sentenza passata in giudicato, fermo restando che l'informazione - corretta, imparziale, completa ed efficace, ma anche tempestiva e continuativa - della pubblica opinione costituisce non già un diritto di libertà del magistrato del pubblico ministero, ma un preciso dovere dell'Ufficio, che risponde ad un primario ed ineludibile interesse delle collettività.

A questo proposito, e rimandando interamente alle puntuali indicazioni operative fornite alla Polizia Giudiziaria con la direttiva del 20 aprile 2022, con particolare riferimento al tema della *"denominazione"* assegnata al procedimento pendente (v. l'art. 5, comma 3-ter, d.lgs. n. 106/2006), a seguito delle più recenti esperienze applicative si rende necessario evidenziare quanto segue.

Come noto, l'art. 5, comma 3-ter, d.lgs. n. 106/2006 prescrive che nei comunicati e nelle conferenze stampa appositamente indette: *"è fatto divieto*



di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza”.

All'espresso divieto di legge, si accompagna, evidentemente, come suo essenziale corollario, la prescrizione, già fermamente impartita nelle richiamate direttive rese dallo scrivente Ufficio Giudiziario, che la comunicazione, quando assentita perché rispondente ad interesse pubblico, si uniformi interamente a principi di equilibrio, sobrietà, chiarezza, imparzialità e indispensabilità dell'esposizione degli elementi indiziari.

E, appunto, in questa fondamentale prospettiva, va dunque opportunamente puntualizzato che **la denominazione eventualmente assegnata al procedimento** pendente dalla Polizia Giudiziaria - a termini del citato art. 5, comma 3-ter, d.lgs. n. 106/2006 - **deve risultare** non solo conforme al principio di non colpevolezza dell'indagato/imputato sino alla condanna definitiva, ma **anche pienamente rispondente a canoni di sobrietà, continenza ed equilibrio**, dovendosi così accuratamente evitare designazioni, appellativi e altre qualificazioni che si rivelino - o possano soltanto essere avvertite come - non convenienti e appropriate alla sede giudiziaria ed al rigoroso svolgimento del procedimento penale (in quanto, ad esempio, ironiche, derisorie, sarcastiche e, comunque, non pienamente rispettose della dignità dell'indagato/imputato).

Di conseguenza, nel rinviare nuovamente alle indicazioni operative già fornite, si aggiunge che **la denominazione del procedimento penale**, qualora assegnata dalla stessa Polizia Giudiziaria, **dovrà essere**, in ogni caso, **previamente comunicata a questa Procura della Repubblica e da essa debitamente assentita**, e tanto con le modalità e le forme già regolate per l'autorizzazione alla diffusione dei comunicati stampa.

Comunicazioni.

Si manda alla Segreteria per la pubblicazione delle presenti integrazioni alla direttiva del 20 aprile 2022 sul sito telematico di questa Procura della Repubblica nonché per la comunicazione:

- al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza;
- al Questore di Reggio Calabria per opportuna conoscenza e per assicurarne la trasmissione alle Sezioni di polizia giudiziaria della Questura



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Locri

ed ai Dirigenti dei Commissariati della provincia che potrebbero trattare procedimenti di competenza di questa Procura della Repubblica;

- al Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, per opportuna conoscenza e per assicurarne la trasmissione alle Sezioni di polizia giudiziaria del Comando Provinciale ed ai Comandi Gruppo Carabinieri della provincia che potrebbero trattare procedimenti di competenza di questa Procura della Repubblica;
- al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, per opportuna conoscenza e per assicurarne la trasmissione alle Sezioni di polizia giudiziaria del Comando Provinciale ed ai Comandi Gruppo della provincia che potrebbero trattare procedimenti di competenza di questa Procura della Repubblica;
- ai Dirigenti dei Commissariati di P.S., ai Comandanti delle Unità territoriali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza del circondario;
- ai Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni del circondario;
- ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di Polizia Giudiziaria di questa Procura della Repubblica per opportuna conoscenza;
- ai Colleghi, per opportuna conoscenza e per la vigilanza sul rispetto della presente direttiva da parte della Polizia Giudiziaria.

Locri, 17 maggio 2023

Il Procuratore della Repubblica
dott. Giuseppe Casolaro

08004362101		
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LOCRI		
1393	23	17.05.2023
UOR	CC	RUO
		RECUPERO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	